



Marche

Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni. Agevolazioni alla circolazione stradale.

Bollo Agevolato

Veicoli elettrici:

Esenzione dal bollo auto per 5 anni dalla prima immatricolazione, successivamente va pagata una tassa agevolata pari ad un quarto di quella prevista per i veicoli a benzina.

Esenzione temporanea per autoveicoli ibridi:

A decorrere dal 1° gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione **ibrida benzina-elettrica** o gasolio-**elettrica**, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-**idrogeno** immatricolati per la prima volta nel corso dell'anno 2017, 2018 e 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive (art. 6 l.r. n. 35/2016, art. 4 l.r. n. 39/2017 e art. 8 l.r. 51/2018).

Veicoli esclusivamente a gpl o metano:

Va pagata una tassa agevolata pari ad un quarto di quella prevista per i veicoli a benzina.

Autoveicoli per uso promiscuo di portata netta non inferiore a 6 quintali con motore diesel non ecologico di proprietà di imprese:

È prevista una riduzione del 50% della sopratassa diesel.

Nessuna riduzione di tariffa si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto benzina e GPL o benzina e metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa benzina.

Gestione sospensioni: procedura per rivenditori autorizzati

Le imprese autorizzate alla rivendita di veicoli sono tenute ad inviare direttamente alla Regione Marche la comunicazione degli elenchi dei veicoli:

A) acquisti per la rivendita

B) venduti

C) rottamati o esportati all'estero

Tali comunicazioni devono essere presentate tramite procedura web al termine di ogni quadrimestre

A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti abilitati trasmettono alla Regione in formato elettronico gli elenchi dei veicoli in sospensione e corrispondono alla Regione Marche il diritto fisso previsto dalla **Legge Regionale 28/12/2010 n. 20**.

A partire dalla prima scadenza 2011 (31 maggio 2011) il versamento deve essere fatto a favore della **Regione Marche e non più a favore dell'Agenzia delle Entrate**.

Il diritto fisso da corrispondere per ciascun veicolo per il quale si richiede l'interruzione del tributo è di euro 1,55 ai sensi della Legge n°187, art. 2, comma 1, lettera e) del 09/07/1990.

Per maggiori informazioni:

tributi.marche.it

bit.ly/3pjbHCR

Autoveicoli d'interesse storico

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto al comma 1048 che gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento (**Risoluzione 1/DF** Regionale del 14 giugno 2019)

Covid-19

Con l'art. 1 della Legge regionale n. 12 del 7 aprile 2020 pubblicata sul BURM n. 30 del 9 aprile 2020), si prevede che per i soggetti con la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione sono sospesi i termini degli adempimenti e dei versamenti relativi ai tributi regionali indicati nel testo di legge, tra cui anche la tassa automobilistica, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Il termine di pagamento (senza aggravii) delle tasse di proprietà è stato spostato al 31 luglio 2020.

Per ulteriori informazioni: bit.ly/3pkl6n

Limitazione alla circolazione

La D.G.R. n. 1629/2016 prevede misure e provvedimenti di divieto di circolazione.

Sono stati definiti limiti alla circolazione, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, per gli autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2, Euro 3 (senza FAP), veicoli commerciali Diesel Euro 0, Euro 1, 2 e 3 (senza FAP).

È stata poi approvata la [delibera della Giunta n.103/2019](#), successivamente la [delibera della Giunta n.1088/2019](#) e infine [delibera della Giunta n.1123/2020 \(allegato A\)](#) per i Comuni della zona costiera e valliva.

Non possono circolare:

- Autovetture diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3;
- Autovetture benzina Euro 0, Euro 1;

Nell'eventualità che l'analisi dei dati della qualità dell'aria lo ritengano opportuno, le amministrazioni comunali, su indicazione del tavolo tecnico, potranno estendere le limitazioni alla circolazione anche ai veicoli di omologazione successiva all'Euro 3.

Orari:

Da lunedì a venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 08.30 alle 12.30, dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Durata:

Dal 1° novembre 2020 al 15 aprile 2021.

Sono esclusi dal divieto:

- Autoveicoli **ibridi** ed **elettrici**;
- Autoveicoli **metano** o **GPL**;
- Veicoli a **idrogeno**;
- Automezzi per il trasporto pubblico locale;
- Taxi e NNC.

Informazioni

Per maggiori informazioni visita il sito: regione.marche.it